

COMUNE DI TRANI
n. 2781 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 25-10-18 al 25-10-18
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex D.L. 18.10.2012 n. 179 art 34 commi 20 21 del Comune di Trani per il servizio di igiene urbana relativo alla gestione dei rifiuti urbani

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO:

servizio di igiene urbana relativo alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati del servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nel Comune di Trani.

ENTE AFFIDANTE:

Comune di Trani – via T. Luigi Morricone n. 2.

TIPO DI AFFIDAMENTO: Contratto di servizio.

Modalità di affidamento: Affidamento diretto a società *in house*: AMIU s.p.a., Via Barletta n.161-Trani codice fiscale e p.iva 04939590727 Numero REA: BA-355874

Durata dell'affidamento: sette anni, ritenuta oggettivamente utile a far ritenere soddisfatti gli ammortamenti degli investimenti contenuti nel piano, con clausola di risoluzione in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato al verificarsi delle condizioni di cui all'14 c. 9 l.r. 20.08.2012, n. 24 e ss.mm.ii.

Nuovo affidamento o adeguamento del servizio già affidato:

La relazione ha ad oggetto la stipula di un nuovo contratto di servizio, quindi di un nuovo affidamento con le modalità della raccolta differenziata porta a porta con modalità di svolgimento del servizio conformi al piano dell'intero territorio dell'Ambito.

Territorio interessato dal servizio affidato:

L'affidamento del servizio riguarda il territorio del Comunale di Trani.

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	
Ente di riferimento	Comune di Trani
Area/servizio	
Telefono	
Email	

INTRODUZIONE

La presente relazione è redatta ai sensi del disposto dell'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 come convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012 che stabilisce: " Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale indicando le compensazioni economiche se previste".

Normativa di riferimento

Il contesto normativo Europeo, soprattutto dopo le sentenze della Corte Costituzionale nn. 24/2011 e 119/2012, Statale e Regionale e con i recenti interventi legislativi, in cui si inquadra il servizio pubblico oggetto dell'affidamento è il seguente:

NORMATIVA COMUNITARIA:

- l'art. 36 della Carta di Nizza introduce il principio del libero accesso ai servizi di interesse economico generale (SIEG). L'art. 14 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea (TFUE) definisce i SIEG quali "valori comuni" dell'Unione in riferimento al loro ruolo di "promozione della coesione sociale e territoriale" e prevede che l'Unione e gli Stati membri secondo i rispettivi poteri e le rispettive competenze, "provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolari economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti..".
- L'art. 106 del TFUE disciplina gli obblighi di servizio pubblico prevedendo che anche alle imprese pubbliche siano applicate le regole sulla concorrenza, purchè esse non ostino all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. L'art- 106, paragrafo 2, prevede, dunque, un'eccezione alle norme sulla concorrenza contenute nel trattato a condizione che:
 - a) vi sia un atto di incarico mediante il quale lo Stato conferisce ad un'impresa la responsabilità dell'esecuzione di un determinato compito;
 - b) il conferimento dell'incarico deve essere relativo ad un servizio d'interesse economico generale;
 - c) l'eccezione deve essere necessaria per l'esecuzione dei compiti assegnati e proporzionale a tale scopo (requisito della necessità);
 - d) lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
- l'art. 107 del TFUE secondo il quale sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti di stato sotto qualsiasi forma concessi che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- il Protocollo n. 26 al Trattato di Lisbona ove è sancito che l'Unione Europea adotti le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno conformemente alle disposizioni pertinenti dei Trattati
- la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici CE e segnatamente l'art. 12 che codifica l'istituto dell' *in house providing*, precisando che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione

aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Il Legislatore comunitario ha formulato i seguenti principi, preordinati alla verifica della sussistenza dei presupposti giuridici per il ricorso all'istituto:

- Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi (ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

- Per determinare la percentuale delle **attività prevalente** di cui alla precedente lettera b) si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti **o non è più pertinente**, è **sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile**.

In sede interpretativa, si precisa che il Consiglio di Stato, sez. II, con parere 30/01/2015 n° 298:

a) ha ritenuto le disposizioni recate dall'indicata direttiva di carattere sufficientemente dettagliato da presentare pochi dubbi per la concreta attuazione e che quindi, non possa non tenersi conto di quanto disposto dal legislatore europeo, secondo una dettagliata disciplina in materia, introdotta per la prima volta con diritto scritto, nelle more del recepimento della stessa da parte del legislatore nazionale

b) ha enucleato alcuni principi in materia di clausole statutarie che non consentirebbero il ricorso al modello di delegazione interorganica delineato dalla normativa *de quo* (es. la presenza di privati al capitale sociale o anche la mera previsione statutaria di una futura ed eventuale privatizzazione; la presenza di previsioni statutarie che permetterebbero alla società di acquisire una vocazione commerciale tale da rendere precario il controllo da parte dell'ente pubblico; la possibilità di ampliare l'oggetto sociale; l'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; l'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero, cfr. Corte di Giustizia sentenze 13 ottobre 2005, causa C-458/03 - Parking Brixen GmbH (affidamento della gestione di parcheggi); 10 novembre 2005, causa C-29/04 - Commissione c/Austria (smaltimento dei rifiuti della città di Mödling); Corte Costituzionale n. 439/2008).

c) ha individuato alcune clausole statutarie che consentirebbero il ricorso, quali la partecipazione del controllante al capitale e agli organi direttivi dell'affidatario, l'attribuzione di talune specifiche prerogative,

tra le quali il potere di approvare eventuali modifiche allo Statuto e il diritto di veto sulle più importanti deliberazioni dell'ente controllato, potere di scioglimento degli organi;

NORMATIVA NAZIONALE:

Il Legislatore nazionale è stato molto prolifico in materia, incidendo e modificando frequentemente la disciplina delle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali ed arricchendone il corpus normativo, inciso a valle, altresì, da un referendum abrogativo e dalla pronuncia di illegittimità costituzionale:

Si riferisce, infatti, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148 del 2011 (nel testo conseguente alle ulteriori modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, lett. n), della legge 12 novembre 2011, n. 138, dall'art. 25 del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dall'art. 53, comma 1, lett. h), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83), adottato successivamente all'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133 del 2008. La Corte ha osservato che la norma abrogata "*...si caratterizzava per il fatto che dettava una normativa generale di settore, inerente a quasi tutti i predetti servizi (pubblici), fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni, la cui puntuale regolamentazione veniva, peraltro, demandata ad un regolamento governativo, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 168*", sottolineando che "con la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si realizzava l'intento referendario di "escludere l'applicazione delle norme contenute nell'art. 23 - bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione *in house* di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)" (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l'applicazione diretta della normativa comunitaria conferente", aggiungendo poi che le disposizioni contenute nello scrutinato articolato 4 del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148 del 2011, hanno dettato "*una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23 bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23 - bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010*".

Secondo la Corte ciò "*...rende ancor più remota l'ipotesi di affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo limita, in via generale, "l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad un'analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità" (comma 1), analogamente a quanto disposto dall'art. 23 - bis (comma 3) del d.l. n. 112 del 2008, ma la ancora al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della quale (900,00 euro, nel testo originariamente adottato; ora 200.000 euro, nel testo vigente del comma 13) determina automaticamente l'esclusione dalla possibilità di affidamenti diretti. Tale effetto si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'ente locale, oltre che della Regione, ed anche - in linea con l'abrogato art- 23 - bis - in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria che consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico, da parte dell'ente locale, allorché l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la 'speciale missione' dell'ente*

pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo analogo (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento da parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante", così che, stante l'analogia e talora la coincidenza della disciplina contenuta nel preto art. 4 con quella di cui all'abrogato art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008, sussiste la "violazione del ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost".

Per effetto di tale pronuncia costituzionale, i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, *in house*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) 'analogo' (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto, *in house* - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, *in house* (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762) *Consiglio di Stato, sezione 5 sentenza 10 settembre 2014, n. 4599.*

Tanto premesso, si segnala che la disciplina di settore è attualmente recata da:

-l'**art. 3 bis comma 1 del D.L. 138/2011** ove è posto l'obbligo in capo alle Regioni a tutela della concorrenza e dell'ambiente, di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica indicando il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei tali da consentire economie di scala;

- D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, e segnatamente l' art. 34 comma ove è disposto che *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

- **d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici** e segnatamente:

a. l'art. 5 che esclude dall'ambito di applicazione del codice dei contratti Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice

o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi, precisando altresì che per determinare la percentuale delle attività si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Al comma n. 2 è precisato che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

b. l'art. 192, c. 2 ove è disposto Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruita' economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualità del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e segnatamente l'art. 16 ove è disposto che:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto ((dagli articoli 5 e)) 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Giova rilevare sul punto che il Consiglio di Stato, sez. V, con la recente sentenza 18/07/2017, n. 3554 ha precisato quanto segue: *Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 d.l. n. 238/2011 [...] è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*"; ancora, con l'art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 197, sono venute meno le ulteriori limitazioni all'affidamento in house, contenute nell'art. 4, comma 8 del predetto d.l. n. 238 del 2011. Più di recente, la giurisprudenza ha non solo ribadito la natura ordinaria e non

eccezionale dell'affidamento in house, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la relativa decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta; motivazione che, nel caso di specie, è stata fornita anche a mezzo della citata relazione allegata alla deliberazione consiliare n. 61 del 2012. A ciò aggiungasi la chiara dizione del quinto Considerando della direttiva 2014/24/UE, laddove si ricorda che "nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva".

Ulteriori norme disciplinanti lo specifico settore dei rifiuti sono:

la L. n. 244 del 24.1.2.2007 rubricata Principi generali di governo degli ambiti;

La L. n. 191 del 23.12.2008 "Soppressione delle Autorità d'ambito";

il D.L. n. 78 del 31.5.2010 "Attribuzione delle funzioni fondamentali ad enti territoriali";

Il D.M. 13.2.2014 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Raccolta";

La L. n. 68 del 2.5.2014 "Modifiche ai tributi per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI);

Il D.Lgs n. 36 del 13.1.2003 "Determinazione dei costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche";

Il D. Lgvo 3.4.2006 n. 152 (TUA).

NORMATIVA REGIONALE:

La legislazione di settore adottata dalla Regione Puglia invece comprende:

La L.R. n. 17 del 14.6.2007 rubricata "Disposizioni in campo ambientale anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

La L.R. n. 24 del 20.8.2012 come modificata dalla L.R. 42 del 13.12.2012 che prevede che il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 2147 del 23.10.2012 è stata definita la perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO);

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 2877 del 20.12.2012, concernente il modello organizzativo dell'ARO;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 849 del 2012 contenente la nomina dei Commissari ad acta dei Consorzi ATO;

Il nuovo Piano di gestione dei rifiuti approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 204 dell'8.10.2013 pubblicato sul BURP n. 147 del 12.11.2013 prevede la completa ridefinizione del servizio di raccolta rifiuti per raggiungere i livelli di raccolta differenziata imposti dalla normativa;

La Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204 dell'8.10.2013 avente ad oggetto "Piano Regionale di gestione dei rifiuti Urbani. Conclusione della fase di VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione";

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1169 del 10.6.2014 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 comma 2 della L.R. 24/2012 nominando l'ing. A. Antonicelli quale Commissario ad acta per l'ARO 1 BT;

La L. R. n. 3 del 12.2.2014 rubricata "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA - Rischio di incidenti rilevanti - Elenco dei tecnici competenti in materia di acustica ambientale";

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA ARO 1/BT 7 ottobre 2014, n. 2 DGR 1169/2014 - Procedure sostitutive. Elaborazione regolamento assimilati e relazione obblighi di servizio pubblico pubblicato su BURP n. 145/2014, con cui viene dato mandato all'ufficio tecnic, tra l'altro, di provvedere alla elaborazione di una relazione che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

Decreto del commissario ad acta ARO 1/BT n. 4 del 25/03/2015, con cui è stata approvata la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale con riferimento all'intero ARO, pubblicata su BURP n. 46 del 2 aprile 2015

I Decreti del Commissario ad acta per l'ARO 1 BT del 26.6.2015 n. 5 e n. 6 del 30.6.2015, pubblicati sul BURP n. 97 del 9.07.2015, di approvazione del progetto unitario di ARO del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari

Il Decreto del Presidente della Giunta n. 114 del 29.2.2016 con il quale si è provveduto al Commissariamento delle OGA;

Il Decreto del Presidente della Giunta n. 119 del 3.3. 2016 avente ad oggetto " Dichiarazione stato di emergenza ciclo integrato dei rifiuti e organizzazione strutturale commissariale. DPGR n. 114/2016";

Il Decreto del Presidente della Giunta n. 282 del 3.5.2016 avente ad oggetto" Organizzazione della struttura Commissariale Gestione ciclo dei rifiuti Regione Puglia";

La Determinazione Dirigenziale del Dipartimento mobilità, qualità urbana. opere pubbliche ecologia e paesaggio n. 4 del 9.5.2016 " Organizzazione e Funzioni della struttura Commissariale degli OGA";

La L.R n. 20 del 4.8.2016 rubricata "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 20.8.2012 n. 24" istitutiva dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

I DPGR nn. 527 del 5.8.2016 e 53 del 6.2.2017 di nomina e proroga dell'incarico di Commissario fino al 31.12.2017.

Ulteriori Fonti Di Informazione

Nel Comune di TRANI il servizio di igiene urbana è attualmente affidato, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29.10.2015 e convenzione sottoscritta l'11.11.2015 n. 961 con decorrenza dal 1.1.2015 e fino al 31.12.2015, attualmente in regime di proroga, secondo le modalità dell'"in house providing", all'AMIU s.p.a., società a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Trani.

Il Comune di Trani fa parte, insieme ai Comuni di Bisceglie e Barletta, dell'ARO 1 BT così come stabilito con la Convenzione sottoscritta il 10.2.2015 rep n. 399 e come individuato dall'OGA BT con Delibera di Giunta Regionale n. 2147 del 23.10.2012.

Con Delibera di G.R. n. 1169 del 10.6.2014 è stato nominato un Commissario ad acta per l'ARO 1 BT con il compito di svolgere gli adempimenti propedeutici all'affidamento dei servizi di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti a livello di ARO.

Con decreto n. 5 del 26.6.2015 integrato e corretto con decreto n. 6 del 30.6.2015 il Commissario ad acta ha approvato il progetto unitario di ARO del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nonché la relazione come prescritta dall'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179. La relazione allegata ha individuato la scelta motivata dell'affidamento del servizio in parola a livello di ARO mediante in house providing a società partecipata dai tre Comuni convenzionati, da costituire con la valorizzazione degli assets già esistenti prevedendo una frase transitoria, nelle more della costituzione del nuovo soggetto giuridico secondo una logica di gestione unitaria, che consente a ciascuno dei tre Comuni di mantenere le modalità di affidamento già in essere. In sostanza è consentito ai tre Comuni di dare applicazione ai nuovi contenuti operativi del progetto unitario mediante adeguamento dei contratti di servizio in essere con le rispettive società in house con la previsione di clausole di recesso anticipato ad intervenuto affidamento al gestore unitario.

Il suddetto progetto prevede lo svolgimento del servizio di raccolta secondo le modalità della raccolta domiciliare c.d. "porta a porta" per tutte le frazioni di rifiuto nell'intero territorio d'ambito.

Ad oggi le procedure di costituzione del nuovo soggetto di ambito sono ancora in corso, pertanto occorre, nelle more, provvedere all'affidamento del servizio raccolta rifiuti, perseguendo il modello dell'affidamento diretto in house alla società partecipata AMIU s.p.a., attuale prestatrice del servizio, con adeguamento graduale dei contenuti prestazionali alle indicazioni contenute nelle Piano d'ambito

Con deliberazione n. 47 del 21.8.2015, la Giunta Comunale di Trani ha, quindi, stabilito di adeguare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alle modalità di cui decreto del Commissario ad acta n. 5 del 26.6.2015, in modo da estendere a tutto il territorio la modalità di raccolta dei rifiuti domiciliare c.d. "porta a porta", come previsto tra gli obiettivi in materia di territorio ed ambiente individuato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.8.2015.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 77 del 12.10.2015 ha approvato un Protocollo di intesa con il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, sottoscritto il successivo 13 ottobre, finalizzato a favorire l'introduzione di adeguati modelli di gestione dei rifiuti attraverso la redazione del progetto esecutivo di raccolta dei rifiuti nel Comune di Trani,.

Il CONAI ha quindi provveduto il 3.6.2016 con nota prot. n. 21323 alla trasmissione del *Piano Esecutivo dei servizi di Igiene Urbana* redatto dal in collaborazione con AMIU Trani Spa, in attuazione delle linee guida definite dal "Progetto Unitario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'ARO BT1" di cui il comune di Trani fa parte insieme ai comuni di Barletta e Bisceglie.

Su tale piano sono stati espressi i pareri favorevoli del Dipartimento di Prevenzione SISPS ASL BAT del 24.6.2016 ed il parere di conformità alle linee guida del Progetto Unitario del servizio di raccolta e trasporto